



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA



Diagnosi Energetiche 2019 Novità e Ruolo ENEA

Milano 14 giugno 2019

Ing. Domenico Santino – DUEE – Agenzia Nazionale Efficienza Energetica
Domenico.santino@enea.it



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



- 1. Normativa di riferimento**
- 2. Chiarimenti MiSE di Dicembre 2018**
- 3. Grandi Imprese e ISO 50001**

Con il *Decreto Legislativo n.102 del 4 Luglio 2014* (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l'Italia ha recepito la *Direttiva 2012/27/UE* sull'Efficienza Energetica.

Le Grandi Imprese che adottano un Sistema di Gestione dell'Energia certificato ISO 50001 e il D.Lgs. 102/2014

Articolo 8 comma 1 D.Lgs. 102/14

Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, **in conformità ai dettati di cui all'allegato 2** al presente decreto.

Articolo 8 comma 1 D.Lgs. 102/14

Tale obbligo non si applica alle Grandi Imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi **EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001**, a **condizione che il Sistema di Gestione** in questione includa un audit energetico realizzato in **conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto**.

I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.

Chiarimenti MiSE - Novembre 2016

La grande impresa (analogo discorso per l'impresa energivora) è esonerata dall'obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), **a condizione che** il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Resta fermo, ad ogni modo, l'obbligo di comunicare all'ENEA l'esito della diagnosi condotta nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Energia.

Chiarimenti MiSE (novembre 2016): campionamento

I siti già in possesso delle diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 14001, ISO 50001 o EMAS, vanno comunque inseriti nell'elenco dei siti produttivi dell'impresa da sottoporre a diagnosi e da considerare ai fini dell'applicazione della metodologia di campionamento.

Qualora risultassero tra i prescelti, si potrà inviare la diagnosi già eseguita sugli stessi, se conforme all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ed ancora in corso di validità.

Chiarimenti MiSE (novembre 2016): art.7 comma 8

Rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, comma 8 (obbligo trasmissione risparmi annuali), le imprese che hanno implementato un Sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 e le imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.

Novità introdotte dai Chiarimenti: Nuovi format per la composizione del dossier di Diagnosi energetica

Nuova composizione del dossier di Diagnosi energetica:

- 1. Format per le Grandi Imprese che adottano un SGE volontario UNI CEI EN ISO 50001
<Matrice di sistema>**
- 2. Certificato di conformità del SGE alle ISO 50001**
- 3. File riepilogo dati energetici**
- 4. Format di Clusterizzazione per imprese multi sito**

Chiarimenti MiSE (dicembre 2018): Nuovo dossier

Nel caso di impresa multisito i siti produttivi da sottoporre a diagnosi energetica possono essere individuati secondo le regole della clusterizzazione e secondo il modulo proposto da ENEA considerando l'insieme di tutti i siti gestiti dall'impresa, compresi quelli inseriti nel confine certificato ISO 50001

Chiarimenti MiSE (dicembre 2018): Nuovo dossier

Rispetto all'insieme dei siti produttivi individuati tramite *clusterizzazione*, le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite solamente per i siti posti al di fuori del perimetro certificato e se tutti i siti individuati ricadessero nel confine certificato non sarà necessario effettuare diagnosi energetiche.

La Matrice di Sistema

Format per G. I. con certificazione ISO 50001

Format "tipo" MATRICE DI SISTEMA (*)

Aspetti da tracciare	Riferimento a requisito All.2 Dlgs.102/14	Informazioni relative al SGE implementato e certificato ISO 50001 <i>(da compilare con dati e riferimenti da informazioni desumibili dalla documentazione in uso nel SGE implementato dall'Impresa)</i>	
Sez. A) Dati dell'Impresa e Confini del Sistema di Gestione dell'Energia -SGE- ISO 50001		Ragione Sociale: N° dipendenti : P.IVA: Codice NACE: Settore Principale: (da visura camerale) Fatturato: Bilancio:	
		Perimetro certificato ISO 50001: Esistono siti all'infuori del Perimetro Certificato? <i>(Se la risposta è SI inserire elenco dei siti esclusi) :</i>	
		ALTRE informazioni :	

Format per G. I. con certificazione ISO 50001

Sez. B) Persona o Struttura Organizzativa che coordina il Sistema di Gestione dell'Energia -SGE- ISO 50001	-	Il coordinamento delle attività di Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) è affidato a:	
Sez. C) Informazioni sul metodo di raccolta dati e sul monitoraggio implementato	<i>Punto a) All.2 D.lgs. 102/14</i> [...] sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;		

Format per G. I. con certificazione ISO 50001

<p>Sez. D) Consumi energetici, modelli energetici ed indicatori di prestazione energetica EnPI e consumo di riferimento (baseline) EnB</p>	<p><i>Punto b) All. 2 D.lgs. 102/14</i></p> <p>[...]comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o</p> <p><i>Punto d) All. 2 D.lgs. 102/14</i></p> <p>[...] sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;</p>		
<p>Sez. E) Individuazione dei possibili interventi</p>	<p><i>Punto c) All. 2 D.lgs. 102/14</i></p> <p>[...]ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di</p> <p>[...] Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire</p>		

AGENZIA NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

ENEA

Domenico Santino



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

diagnosienergetica@enea.it – www.enea.it
www.agenziaefficienzaenergetica.it

ENEA